

lucidazioni abbassate dall'eccelsa cancelleria aulica e diramate dal Governo con analoghe circolari, si riportano qui di seguito tanto la notificazione stessa, come queste ultime circolari.

10.12. Ordinanza imperiale 25 giugno 1856

Norme relative al diritto di pascolo esistente nelle Province Venete sotto il nome di pensionatico

Avuto riguardo al danno notorio, che reca al benessere comune la servitù di pascolo esistente nelle Province Venete, nel mio regno Lombardo Veneto sotto il nome di pensionatico, ed alle continue lagnanze a cui dà luogo, sentiti i miei Ministri ed il mio Consiglio dell'Impero, ho trovato di emettere le seguenti disposizioni:

Art. 1. Il diritto del pensionatico non potrà essere esercitato colle restrizioni di legge sinora in corso, che sino alla fine del periodo assegnato al pascolo dell'anno 1859-60.

Da tale epoca in poi è proibito l'esercizio di questo diritto, e lo si dichiara perento in forza di compenso ai proprietari.

Art. 2. Tale compenso consisterà in un capitale corrispondente a venti volte l'importo del prodotto netto annuale ritratto dal possessore del pensionatico nel periodo decennale di pascolo dal 1845-46 sino al 1854-55 inclusivamente, prendendone il termine medio.

Qualora non si potesse comprovare in modo attendibile, il medio ricavo decennale, e le parti interessate non addivenissero ad amichevole componimento, se ne determinerà l'importo col mezzo di perizia.

Art. 3. L'obbligo di compenso incombe prima di tutto a quei Comuni, nel cui Circondario si esercita il diritto del pensionatico; ed essi dovranno pagare il capitale stabilito a norma dell'art. 2 a coloro che hanno diritto a tale servitù, al più tardi entro venti anni dacché è passata in giudicato la relativa sentenza, corrispondente intanto agli interessi del cinque per cento, e potranno essere obbligati a tali pagamenti in via amministrativa.

Art. 4. Per l'indennizzo prestato dai Comuni, a tenore dell'art. 3, i proprietari dei fondi gravati dal pensionatico dovranno corrispondere un compenso a misura ed

in proporzione dell'aggravio. Questi proprietari sono tenuti a pagare la corrispondente loro quota di compenso parimenti entro lo spazio di venti anni computabili dal giorno in cui è passata in giudicato la relativa decisione, versandone l'importo alla Cassa Comunale in venti rate eguali, e corrispondendo l'interesse del 5 per cento.

Per poter far valere tale diritto di compenso si accorda ai Comuni col diritto di priorità dell'imposta fondiaria il diritto di esecuzione fiscale a tenore delle disposizioni dei Titoli I e II dell'Imperiale Patente 18 aprile 1816.

Art. 5. È bensì in facoltà del Comune di pagare il capitale stabilito pel compenso a colui che ha il diritto di servitù, ma questi non può essere obbligato a ricevere un pagamento parziale; ai singoli obbligati però è libero di soddisfare al loro debito verso il Comune o tutto ad un tratto o di mano in mano in più rate mensili.

Art. 6. Allo scopo di esonerare i fondi dal pensionatico si dovrà indagare e stabilire quale ne sia l'estensione, il titolo di diritto su cui è basato il fondo aggravato da tale diritto ed in quale misura, i Comuni a cui prima d'ogni altro incombe l'obbligo di darne il dovuto compenso, come pure gli individui che sono in possesso del perento diritto e dei fondi aggravati.

Art. 7. A tale riguardo serviranno di norma prima di tutto le concordie dichiarazioni delle parti da interpellarsi in proposito, ed in particolare si citeranno mediante Editto, tutti coloro che hanno diritto a tale servitù, ed insinuarle nel modo prescritto, entro uno stabilito termine preclusivo, alla Commissione provinciale istituita a tal uopo, sotto comminatoria della perdita di ogni diritto a compenso.

Art. 8. I punti in questione ed in generale tutto il riscatto si dovranno stabilire, per quanto è possibile, mediante amichevole componimento delle parti.

Se non fosse possibile di addivenire ad una transazione, la Commissione di cui tratta l'art. 10 deciderà in base dei documenti, delle nozioni emesse dalle autorità, del verificato stato di possesso legale, e della perizia, esclusa la via giudiziaria.

Art. 9. Nel caso però che siavi controversia fra due o più persone sul punto a chi compete il diritto di pensionatico, si faranno valere e decidere le pretese in questione nella via giudiziaria, senza che perciò si possa incagliare il corso delle trattative pel riscatto colla persona che ha l'esercizio di fatto del dritto controverso.

Art. 10. Per l'effettuazione del riscatto si stabilirà in ogni Provincia, in cui vi son fondi aggravati dal pensionatico, una Commissione, che sotto la presidenza del Delegato, o di chi ne fa le veci, sarà composta di due Membri della Congregazione provinciale e da due Consiglieri del Tribunale collegiale. I membri della Congregazione provinciale verranno designati per la Commissione dal Delegato, ed i Consiglieri del Tribunale collegiale dal Tribunale d'appello.

Art. 11. Prima di tutto si cercherà di addivenire a componimento amichevole fra il

proprietario del pensionatico ed il Comune obbligato al compenso, e qualora vi si riesca, la Commissione provinciale pronunzierà, in base di esso, la sua decisione. Non potendosi ottenere un componimento amichevole, si deciderà in base delle fatte verificazioni, quale somma debba pagarsi dal Comune pel compenso ed a chi.

Art. 12. Riguardo poi alla misura in cui i possessori dei singoli fondi aggravati devono rifondere al Comune l'indennizzo, assunto per transazione od imposto con decisione passata in giudicato, da prestarsi agli aventi diritto, si fisserà dalla Commissione provinciale con una seconda decisione basata o sulla convenzione a cui fossero addivenuti tutti gli interessati, o, se questa non avesse avuto luogo, sulle verificazioni relative.

Art. 13. Le verificazioni e trattazioni necessarie per pronunciare la decisione, verranno fatte per ordine della Commissione provinciale o dalle Delegazioni o dai Commissari distrettuali, ed in generale tutte le Autorità sono obbligate a prestare assistenza alle istituite Commissioni nei loro atti d'ufficio.

Art. 14. Contro questa decisione della Commissione provinciale si potrà presentare ricorso col mezzo della prima Istanza alla Commissione del Dominio, esistente in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane, tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del Comune o dei possessori dei fondi aggravati.

La Commissione del Dominio sarà composta, sotto la presidenza del Luogotenente o di chi ne fa le veci, da due Consiglieri di Luogotenenza, da due Consiglieri del Tribunale d'appello e da due Deputati della Congregazione centrale. I Deputati della Congregazione centrale ed i Consiglieri luogotenenziali verranno assegnati alla Commissione dal Luogotenente, ed i Consiglieri d'appello dalla Presidenza del Tribunale d'appello.

Art. 15. Non si potrà interporre ulteriore ricorso contro la decisione della Commissione del Dominio, presentandolo alla Commissione provinciale, entro il termine perentorio di sei settimane, perché venga trasmesso alla Commissione mista residente in Vienna, se non nel caso, che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale.

La Commissione di terza istanza istituita presso il Ministero dell'interno è composta di tre Consiglieri aulici della Suprema Corte di Giustizia, destinati dalla Presidenza, e da tre Consiglieri del Ministro dell'interno sotto la Presidenza del Ministro dell'interno o di chi ne fa le veci.

Art. 16. Nelle trattazioni che avranno luogo a tenore delle disposizioni di questa ordinanza, non occorre alla validità legale delle dichiarazioni fatte dalle parti e dai loro rappresentanti, delle stipulate transazioni o delle concessioni accordate che vi sia il consenso dei creditori ipotecari o quello dei curatori di un fondo al vincolo di sostituzione, di fedecommesso o di feudo o di coloro che sono chiamati a succedervi, o che vi sia l'approvazione dell'Autorità amministrativa o tutoria.

Art. 17. Tutti i documenti, scritti e per trattazioni, che si riferiscono all'effettuazione dell'abolizione del pensionatico, godono l'esenzione dal porto e da tutte le competenze prescritte nella Patente 9 febbraio 1850.

Ad eccezione delle spese dei Periti, che si devono sostenere dalle parti, tutte le altre spese d'amministrazione saranno a carico del Dominio.

Art. 18. I contratti d'affitto conclusi nel pensionatico cessano all'epoca dell'abolizione di questo diritto.

Art. 19. Il Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri della Giustizia e della Finanza, per ciò che li riguarda, viene incaricato dell'esecuzione di queste disposizioni, al quale uopo emetterà le occorrenti ordinanze, Istruzioni e Norme.

10.13. Decreto Luogotenenziale 9 agosto 1861

Norme relative alla affrancazione dall'onere del vagantivo dei fondi bonificati

Art. 1. Tutti i fondi bonificati e messi a coltura, e quelli che venissero bonificati a sensi della Legge del 20 novembre 1810 sono dichiarati liberi dall'onere del vagantivo. Ogni infrazione al presente decreto assoggetta il contravventore alle sanzioni portate dalle vigenti leggi penali.

Art. 2. È riservato l'esercizio dell'azione di risarcimento al foro ordinario a chi credesse competergli questo diritto.

10.14. Legge 4 marzo 1869, n. 4939

Disposizioni relative al pensionatico nelle Province Venete

Articolo unico. Per decidere in seconda o in terza istanza le quistioni di compenso per l'abolizione della servitù di pascolo, detta pensionatico, nelle Province Venete,